

PROGETTO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE

NORME PER LA REGOLAMENTAZIONE LEGALE DELLA PRODUZIONE, CONSUMO E COMMERCIO DELLA CANNABIS E SUOI DERIVATI


INIZIATIVA ANNUNCIATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 99 DEL 19.9.2016

COMUNICAZIONE

Parz. sul. n. 761 14.09.16

QUALIFICAZIONE Il Segretario Generale

FIRMA Dr. Santi Alligo



I sottoscritti cittadini italiani promuovono la seguente legge di iniziativa popolare ai sensi dell'art. 71 comma 2 della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni.

PROGETTO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE

Art. 1. (Regolamentazione della produzione, consumo e commercio della cannabis e suoi derivati)

1. All'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», e successive modificazioni, la rubrica è sostituita dalla seguente «Uso personale e uso terapeutico».

2. Prima del comma 2 dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «1. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, l'uso personale non terapeutico delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste dall'articolo 14 non è sanzionabile penalmente né amministrativamente».

Art. 2. (Regolamentazione della coltivazione, della trasformazione e della vendita della cannabis)

1. La coltivazione della cannabis con un contenuto di principio attivo delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) superiore allo 0,3%, nel caso di coltivazione all'aperto avviene nel rispetto dei principi dell'attività agricola biologica disciplinata dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, dal regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, e dal regolamento (UE) n. 271/2010 della Commissione, del 24 marzo 2010.

2. L'obbligo di coltivazione nel rispetto dei principi dell'attività agricola biologica non vige nel caso di coltivazione al chiuso e nel caso di coltivazione per uso personale.

3. La coltivazione, la trasformazione, il possesso e la vendita della cannabis sono regolamentate dalle disposizioni della presente legge nelle forme e alle condizioni ivi previste.

Art. 3. (Coltivazione e detenzione in forma individuale di cannabis per uso personale)

1. Qualsiasi persona maggiorenne può coltivare liberamente in forma individuale, senza bisogno di autorizzazione, sino a 5 piante femmina di cannabis. Il produttore può detenere le piante e il prodotto da esse ottenuto per uso personale. Il coltivatore non può svolgere con la cannabis così prodotta e detenuta e con i suoi derivati, attività di lucro.

2. Nel caso si intenda coltivare un numero di piante comprese tra 6 e 10 il coltivatore deve inviare la comunicazione prevista al successivo articolo 4.

Art. 4. (Istituzione del registro delle autorizzazioni per la coltivazione di cannabis a uso personale)

1. Presso l'ufficio dell'assessorato regionale competente in agricoltura è istituito il Registro dei coltivatori individuali e in forma associata di cannabis per uso personale, che deve garantire in modo particolare il pieno e completo diritto alla riservatezza dei dati relativi ai coltivatori.

2. Le modalità di istituzione del registro sono stabilite con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti principi direttivi:

a) esenzione dall'iscrizione, per i coltivatori che intendono coltivare un numero di piante di cannabis femmina non superiore a 5, con il divieto per le autorità amministrative di frapporre ostacoli alla piena liberalizzazione richiedendo qualunque comunicazione, preventiva o successiva;

b) obbligo, per chi intenda coltivare un numero di piante di cannabis femmina compreso tra 6 e 10, di inviare la comunicazione contenente la richiesta di iscrizione nel Registro secondo i modi e le forme previste

dal decreto; nel caso in cui, trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione, l'amministrazione non risponda con diniego scritto e motivato in base alle norme contenute nella presente legge, l'autorizzazione è rilasciata per silenzio assenso e trascritta nel Registro di cui al comma 1: di divieto di coltivazione di un numero di piante di cannabis femmina superiore a dieci, prevedendo l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi della legge 20 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

Art. 5. (Coltivazione e detenzione in forma associata per uso personale di cannabis)

1. Qualsiasi persona maggiorenne può coltivare legalmente in forma associata, ai sensi del titolo II del libro primo del codice civile, piante di cannabis femmina. Nel caso in cui la coltivazione avvenga all'aperto essa deve essere effettuata esclusivamente in base ai principi dell'attività agricola biologica. Le associazioni hanno lo scopo esclusivo della coltivazione di cannabis, la detenzione e l'uso dei prodotti da essa ottenuti per il consumo personale degli associati.

2. Le associazioni di cui al comma 1 sono composte di un numero massimo di 100 associati. La cannabis e i suoi derivati non possono essere venduti ottenendo un prezzo in denaro o ceduta in cambio di altre e diverse utilità.

3. All'atto della costituzione di un'associazione avente il fine di coltivare cannabis per uso personale, il legale rappresentante deve comunicare la volontà di coltivare cannabis all'ufficio dell'assessorato regionale competente in agricoltura.

4. Il numero di piante di cannabis coltivabili da ciascuna associazione autorizzata è pari a 5 piante femmina per ciascun associato.

Art. 6. (Coltivazione di cannabis a fini commerciali)

1. La coltivazione di cannabis a fini commerciali può essere effettuata esclusivamente da maggiorenni, secondo le modalità disciplinate dal decreto di cui all'articolo 7. In ogni caso, al coltivatore di cannabis è prescritto l'obbligo di comunicazione della data di inizio della coltivazione, del nome delle varietà di cannabis utilizzate e della quantità di seme utilizzata per ettaro.

2. Nel caso di violazione delle norme sulla coltivazione all'aperto relative ai rispetto dei principi sull'attività agricola biologica, al coltivatore di cannabis si applica una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge 20 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni, nonché la temporanea interdizione dall'attività di produzione di cannabis. Il prodotto sarà confiscato e verrà distrutto dalle autorità competenti.

Art. 7. (Commercio all'ingrosso e vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

1. Il commercio all'ingrosso e la vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati è legale.

2. Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le Commissioni parlamentari competenti previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, nel rispetto delle previsioni della presente legge, i presupposti per il rilascio e per la revoca delle autorizzazioni al commercio e alla vendita della cannabis e dei suoi derivati, i controlli, le caratteristiche dei prodotti destinati alla vendita all'ingrosso e al dettaglio, la tipologia degli esercizi autorizzati alla vendita e la loro distribuzione nel territorio.

3. Sulle confezioni di cannabis e dei suoi derivati destinate alla vendita al minuto deve essere specificato il livello di principio attivo THC presente nella sostanza, la provenienza geografica della stessa e l'avvertimento che «un consumo non consapevole può danneggiare la salute».